

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, BUZZI, BERRY, BIAGIONI, SABATINI, ANZILOTTI, CANESTRARI, RAMPA, BIAGGI NULLO, CASATI, BIANCHI FORTUNATO, FRUNZIO, COLOMBO VITTORINO, ARMATO, COLASANTO, CENGARLE, CARRA, COLLEONI, PATRINI, BUTTÈ

Presentata il 5 luglio 1962

Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 1 della legge 1° febbraio 1960 n. 26, sono stati modificati i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aumentando il numero delle unità e, per quanto attiene al ruolo della carriera di concetto, è stata istituita la qualifica superiore di « Ispettore aggiunto capo », coefficiente 500, con conseguente integrazione di tale ruolo.

Analoga integrazione non si è verificata invece nel ruolo della carriera esecutiva, mentre ciò avrebbe potuto avvenire con la istituzione della qualifica « superiore » avente il coefficiente 325; integrazione che avrebbe dato completa rispondenza di questo ruolo alla varia natura delle mansioni affidate al personale della carriera di cui si tratta e che attualmente trovano il loro riscontro nelle tre qualifiche di « Aiutante capo », « Assistente capo », « Archivist capo », con il coefficiente 271, come risulta dal ruolo medesimo.

Tali mansioni si esplicano con funzioni di collaborazione con il personale direttivo, nello svolgimento dei molteplici compiti affidati all'Amministrazione, in un complesso di attività di carattere tecnico, di vigilanza

e sindacato finanziario; ciò che richiede dal personale esecutivo specifica preparazione oltre ad un costante, adeguato aggiornamento di cognizioni, in relazione al vertiginoso evolversi e perfezionamento della tecnica della motorizzazione ed alle disposizioni legislative che la regolano.

Allo stato attuale, l'Amministrazione ha solo la possibilità di conferire le promozioni, per merito comparativo, ad una delle tre qualifiche massime di « Archivist capo » o « Assistente capo » o « Aiutante capo » — coefficiente 271 — figuranti nel ruolo esecutivo (pur considerando, per altro, che, attualmente, la qualifica massima attribuita è solo quella di « Archivist capo »): manca, invece, la norma con la quale si possa qualificare, più specificatamente, il personale, mentre tale finalità si potrebbe conseguire istituendo la qualifica di « Aiutante superiore » o « Assistente superiore » con coefficiente 325.

Quanto sopra si rende necessario ed opportuno ove si consideri che alla qualifica massima attuale perviene, con il surricordato sistema del merito comparativo, personale qualificato per avere svolto, durante il lungo *iter* nella carriera esecutiva, mansioni varie di « addetti

alla vigilanza sui servizi pubblici in regime di concessione, « addetti al controllo dei contributi erariali », « assistenti di reparto », « responsabili di uffici provinciali », e che esclusivamente a tale aliquota di personale del ruolo esecutivo l'Amministrazione riconosce particolari attribuzioni, che si concretizzano con l'autorizzazione ad esercitare la vigilanza e sindacato finanziario, apposta sulla tessera di servizio istituita per la vigilanza medesima con l'articolo 15 del regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

A conforto di quanto è stato esposto si osserva che già in diversi ruoli di carriere esecutive di Amministrazioni dello Stato, nei quali per lo più si individua personale dedito ad un ciclo di attività specifiche che richiedono particolari doti di capacità, appare la qualifica « superiore », con coefficiente 325, prevista dal comma 2° dell'articolo 186 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, come ad esempio:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: quadro 40 allegato al decreto del Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ministero della sanità: quadro 43 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ministero dell'Interno: quadro 48 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ministero di grazia e giustizia: quadro 49 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ministero delle finanze: quadro 50/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ministero del commercio con l'estero: quadro 60 allegato al decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Ministero dei lavori pubblici (A. N. A. S.): quadro I, tabella D, legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Corte dei conti: tabella E, legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Ministero delle finanze: tabella I, legge 28 marzo 1962, n. 143.

Ministero degli affari esteri: articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 524, e relativa tabella XIII.

In relazione a quanto sopra rilevato, riteniamo che il ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per il migliore espletamento dei compiti ad esso demandati, debba essere integrato con le qualifiche di « Aiutante superiore » e di « Assistente superiore », con coefficiente 325, pur lasciando inalterato il numero complessivo delle unità componenti il ruolo in questione (n. 870).

La tabella annessa alla presente proposta di legge che dovrebbe sostituire la tabella III allegata alla legge n. 26 del 1° febbraio 1960, pone anche in evidenza la lieve entità dell'onere finanziario che ne deriva e che si concreta nella cifra di circa lire 6.000.000 annui.

Considerata l'utilità funzionale della proposta — che non è innovatrice perché basata su quanto opportunamente attuato da altri settori della pubblica Amministrazione — e l'aspetto finanziario che può dirsi non oneroso, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla proposta medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti alla applicazione dell'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

TABELLA III

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Aiutanti superiori o Assistenti superiori	15
271	Archivisti capi o Aiutanti Capi o Assistenti capi	45
229	Primi archivisti o Aiutanti principali o Assistenti Principali	136
202	Archivisti o Primi aiutanti o Primi assistenti	211
180	Applicati o Aiutanti o Assistenti	463
157	Applicati Aggiunti o Aiutanti Aggiunti o Assistenti Aggiunti	
		<u>870</u>